



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1418

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.p. n. 3/2020 - modifiche alle modalità di ridefinizione dei vincoli previste dalla D.G.P. n. 176/2022.
L.p. n. 6/99 - modifiche ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale. Specifiche tecniche per la rendicontazione delle spese Bandi Qualità in Trentino anno 2020.

Il giorno **05 Agosto 2022** ad ore **09:04** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 176 di data 11 febbraio 2022, in attuazione dell'art 18 della legge provinciale n. 3/2020, sono state approvate le modalità di ridefinizione dei vincoli previsti dall'articolo 16 della legge provinciale n. 6/1999 e della legge provinciale n. 35/1988. Le stesse sono state altresì definite ai sensi degli "Indirizzi" approvati dalla Giunta provinciale di cui all'art. 33, comma 2, della predetta l.p. n. 6/1999. Ciò tenuto conto che il rispetto dei vincoli previsti dalle richiamate normative, si sta rivelando estremamente difficoltoso per le imprese, portando anche a possibili aggravamenti delle posizioni finanziarie, pesantemente compromesse dalla pandemia.

Relativamente all'anno 2020, dette modalità di ridefinizione dei vincoli si applicano indistintamente a tutti i settori. Per i vincoli afferenti all'anno 2021 è stata effettuata una differenziazione settoriale per tener conto, in particolare, degli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha causato in detto anno al settore turismo e al settore impianti a fune.

Nello specifico, per la procedura valutativa afferente gli investimenti fissi, fermo restando la durata del vincolo prevista dai Criteri attuativi settoriali, con D.G.P. n. 176/2022 è stata prevista la possibilità di effettuare, d'ufficio, il computo del periodo di mantenimento dei vincoli occupazionali prendendo a riferimento un arco temporale maggiorato di un anno, rispetto a quello previsto dai Criteri stessi. Tale procedura è però applicabile al solo settore turismo e nel caso in cui nel periodo di mantenimento dei vincoli sia incluso l'esercizio 2021.

Va tenuto conto che le misure restrittive applicate per contrastare la pandemia da COVID-19, hanno colpito fortemente il turismo, con un blocco delle attività strettamente legate alla ricettività ma anche di tutte quelle attività economiche fortemente connesse.

In particolare, i provvedimenti restrittivi adottati per le attività della ristorazione (quali ad esempio limitazioni dell'orario d'apertura, distanziamenti dei posti a sedere, numeri di accesso limitati) hanno portato ad una contrazione del fatturato ma anche ad una riduzione dell'occupazione di tale comparto.

Pertanto, con il presente provvedimento si intende applicare anche alle attività della ristorazione le disposizioni di ridefinizione dei vincoli occupazionali per l'esercizio 2021 previste per gli investimenti fissi del settore turismo in procedura valutativa. In particolare, si propone di prevedere tale possibilità per le attività riportate all'Allegato A delle norme di carattere generale della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, con codice ATECO 2007 "56 Attività dei servizi di ristorazione".

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone quindi di modificare la deliberazione di Giunta n. 176/2022 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1.

Con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 e ss.mm. sono stati approvati i nuovi "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. I richiamati criteri, al punto 11 prevedono che le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa ad esclusione di alcuni eccezioni riguardanti le garanzie accordate da parte di Confidi e Fondo centrale di garanzia, gli investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga, gli investimenti e le consulenze per l'emergenza da COVID-19 e gli investimenti per la mobilità elettrica.

Con Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021), anche a seguito dell'emergenza da COVID-19, sono stati rinnovati una serie di incentivi a favore del sistema produttivo, anche a valere sul PNRR, e in particolare volti anche a sostenere gli investimenti, la digitalizzazione e la nascita di nuove imprese.

Al fine pertanto di consentire alle imprese di accedere sia alle misure di sostegno nazionali che provinciali, si propone di prevedere per i Contributi da utilizzare in compensazione fiscali (approvati con D.G.P. n. 804/2020 e s.m.) una disciplina più ampia di cumulo con altri aiuti e nello specifico come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 2..

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e s.m., sono stati approvati rispettivamente il "Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo" e il "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi", per gli interventi di cui all'art. 3 della L.p. 13 dicembre 1999, n. 6".

Con i due bandi la Giunta provinciale ha definito - per ciascun settore operativo - i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso, le iniziative ammissibili, le tipologie ed i relativi livelli minimi e massimi di spesa nonché le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande di finanziamento.

Con riguardo alle iniziative ammissibili, i bandi in questione prevedono, per ciascuna tipologia di intervento, differenti limiti minimi e massimi di spesa, in particolare:

BANDO QUALITA' TRENINO – SETTORE RICETTIVO:

Tipologia A – Interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite (limite minimo 30.000 euro / limite massimo 300.000 euro);

Tipologia B – Interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite o spazi ad esse funzionali (limite minimo 50.000 euro / limite massimo 600.000 euro);

Tipologia C – Interventi di completamento e adeguamento della struttura ricettiva in funzione dell'offerta turistica (limite minimo 70.000 euro / limite massimo 600.000 euro);

BANDI QUALITA' TRENINO – SETTORE COMMERCIO E SERVIZI:

Tipologia A – Interventi volti all'avvio di nuove attività e alla realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività esistenti (limite minimo 50.000 euro / limite massimo 600.000 euro);

Tipologia B – Interventi di riqualificazione, ammodernamento e abbellimento degli spazi esistenti (– limite minimo 20.000 euro / limite massimo 600.000 euro);

Tipologia C – Interventi di riconversione di proprie attività (limite minimo 30.000 euro / limite massimo 300.000 euro).

In merito alla possibilità di variazione dei programmi di investimento, entrambi i bandi (punto 9.3) prevedono la possibilità di compensazione, anche totale tra l'importo delle diverse iniziative ammissibili (A, B, C) nonché tra spese di natura immobiliare e mobiliare.

La raccolta delle domande - avviata il 5 novembre 2020 per il "Bando qualità - settore ricettivo" e il 13 novembre 2020 per il "Bando qualità - settore commercio e servizi" - si è conclusa in data 31 marzo 2021; complessivamente sono state finanziate n. 482 domande per un contributo complessivo pari a circa 16,5 milioni di euro ("Bando qualità – settore commercio e servizi") e n. 376 domande per un contributo complessivo pari a 23,4 milioni di euro ("Bando qualità – settore ricettivo).

Alla luce delle incertezze derivanti dalla grave crisi internazionale, da cui la difficoltà per molti operatori economici di portare a termine le spese degli interventi previsti nei termini stabiliti, con deliberazione di Giunta provinciale n. 487 di data 25 marzo 2022 sono stati prorogati, per entrambi i

bandi, i termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative rispettivamente al 31 marzo 2023 e 31 maggio 2023 (inizialmente fissati rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 - come indicato al punto 8.2, comma 1 e 4, di entrambi gli allegati parte integrante delle DGP 1621/2020 e DGP 1622/2020 e successivamente prorogati rispettivamente al 30 giugno 2022 e 31 agosto 2022, come previsto al punto 6. della deliberazione di Giunta provinciale n. 918 del 28 maggio 2021).

Stanti le rendicontazioni ad oggi pervenute, la previsione di differenti tipologie di spesa – in particolare per quanto riguarda le frequenti situazioni di allestimento di spazi all'aperto, finalizzati al rispetto delle misure sanitarie di contenimento dei contagi COVID-19 - ha determinato in taluni casi criticità interpretative relativamente alla corretta allocazione ed esatta ripartizione degli investimenti rispetto alle tipologie previste dai bandi, considerato anche il profilo urbanistico di tali interventi.

Alla luce di tali criticità, la previsione di differenti soglie minime di spesa ha generato, in fase di rendicontazione, problematiche legate al loro mancato raggiungimento. Tale differenziazione risulta peraltro disallineata rispetto all'ampia possibilità di modifica degli interventi previsti, consentita dalle disposizioni dei bandi che prevedono la possibilità di compensazione totale tra voci di spesa di tipologie differenti (A, B, C).

Visto quanto sopra esposto nonché il gravoso periodo di difficoltà, economico e sociale, dovuto all'emergenza pandemica, che caratterizza tanto il settore ricettivo che quello commerciale, si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità, nel caso in cui in fase di rendicontazione delle spese si riscontri una diversa allocazione dell'investimento rispetto alla/e tipologia/e indicate in domanda, mantenere il limite minimo originario di spesa, qualora più favorevole all'impresa richiedente il finanziamento, a condizione che l'investimento risulti corrispondente alle finalità di miglioramento qualitativo dei servizi e dell'offerta resi, come previsto dai rispettivi bandi.

Con riferimento ai Bandi qualità in Trentino, si precisa infine che rimane valido quanto altro riportato nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1621/2020 e n. 1622/2020 e s.m..

Si precisa infine che :

- le modifiche relative alla ridefinizione dei vincoli, si applicano alle domande di contributo con vincoli relativi alle annualità 2020, 2021, così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
- le modifiche relative ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale, entrano in vigore per le domande di contributo presentate successivamente all'implementazione della piattaforma informatica;
- le specifiche tecniche relative ai livelli minimi di spesa definiti per i Bandi qualità in Trentino, si applicano a tutte le domande di contributo, anche quelle per le quali è stata presentata la rendicontazione ma non è intervenuta la liquidazione del contributo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e visti i pareri dei servizi di staff con particolare riferimento alle indicazioni del Servizio Legislativo giusta nota prot 538616 di data 1 agosto 2022;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità di ridefinizione dei vincoli previste dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 febbraio 2022, n. 176, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1.;
2. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 2.;
4. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 804/2020 e s.m.;
5. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente ai bandi Qualità in Trentino settore ricettivo e settore commercio e servizi (approvati rispettivamente con D.G.P. n. 1621/2020 e n. 1622/2020 e s.m.) nel caso in cui in fase di rendicontazione delle spese si riscontri una diversa allocazione dell'investimento rispetto alla/e tipologia/e indicate in domanda, la possibilità di mantenere il limite minimo originario di spesa, qualora più favorevole all'impresa richiedente il finanziamento, a condizione che l'investimento risulti corrispondere alle finalità di miglioramento qualitativo dei servizi e dell'offerta resi, come previsto dai rispettivi bandi;
6. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1621/2020 e s.m. e n. 1622/2020 e s.m.;
7. di stabilire, che:
 - le modifiche relative alla ridefinizione dei vincoli, di cui al precedente punto 1), si applicano alle domande di contributo con vincoli relativi alle annualità 2020, 2021, così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
 - le modifiche relative ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale, di cui al precedente punto 3), entrano in vigore per le domande di contributo presentate successivamente all'implementazione della piattaforma informatica;
 - le specifiche tecniche relative ai livelli minimi di spesa definiti per i Bandi qualità in Trentino,, di cui al precedente punto 5), si applicano a tutte le domande di contributo, anche quelle per le quali è stata presentata la rendicontazione ma non è intervenuta la liquidazione del contributo;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:32

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO A

1. MODIFICHE RIDEFINIZIONE VINCOLI - Deliberazione di Giunta provinciale 11 febbraio 2022, n. 176:

- allegato II, sezione II.A "Vincoli connessi a maggiorazioni o ammissibilità di specifiche spese (investimenti fissi)", al secondo paragrafo, inserimento dopo le parole "Limitatamente al settore turismo" delle parole "e alle attività della ristorazione (norme di carattere generale legge provinciale n. 6/1999 - codice ATECO 2007 "56 Attività dei servizi di ristorazione")".

2. MODIFICHE CRITERI PER CONTRIBUTI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE FISCALE - Approvati con D.G.P. n. 804/2020:

- punto 11, sostituzione comma 1, con "1. In deroga a quanto disposto dalle norme di carattere generale, i contributi concessi con i presenti criteri possono essere cumulati con altri aiuti adottati da soggetti diversi dalla Provincia, entro i limiti delle intensità massime previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite della spesa sostenuta."¹

¹ Al riguardo si riporta quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013, art. 5:

"1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione."